



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 215 / UTC DEL 12.10.2016

**OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' -
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE RELATIVE AI 1° E 2° S.A.L. ALLA
DITTA MARTINELLI E BENONI S.R.L. CON SEDE IN RONZO
CHIENIS (TN).
CIG: 04313422AD**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 131/UTC di data 15.10.2009 i lavori di costruzione nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco in C.C. Malè sono stati aggiudicati alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 – 38060 Ronzo Chienis (Tn), quale impresa che ha offerto il prezzo complessivo più basso, affidandole pertanto i lavori con un ribasso sul prezzo a base di appalto del 17,20% con il sistema della licitazione privata, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 39, primo comma, lettera a della Legge

Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni, a € 3.038.415,15.- comprensivo di € 88.721.13.- per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso contrattuale), oltre all'I.V.A. nella misura del 10%.

Dato atto che il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 22.02.2010 rep. n. 398 atti pubblici – Segretario Comunale.

Rilevato che i lavori iniziati in data sono conclusi in data

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 75/UTC dd. 25.06.2010 veniva autorizzato alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l. il subappalto alla ditta Sabbia e Ghiaia Calcestruzzi S.a.s. di Stanchina Domenico & C. dei lavori di demolizione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Malè e scavo per € 44.015,90.-.

Rilevato come per irregolarità contributive e previdenziali della ditta subappaltatrice venivano trattenuti sul S.A.L. n. 1 € 8.803,18.- (vd. determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 27/UTC dd. 21.03.2011) e sul S.A.L. n. 2 € 35.212,72.- (vd. determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n. 117/UTC dd. 15.07.2011) per un totale di € 44.015,90.-.

Considerato come suddetti importi non sono mai stati svincolati poiché oltre alle irregolarità del DURC del subappaltatore, l'appaltatore non ha mai fatto pervenire all'Ente copia delle fatture quietanzate.

Dato atto che come risulta da visura camerale la ditta Sabbia Ghiaia Calcestruzzi S.a.s. di Stanchina Domenico & C. si trova in stato di fallimento dal 12.07.2011.

Vista la nota qui pervenuta in data 15.09.2016 prot. n. 8818 del curatore fallimentare della ditta subappaltatrice, di trasmissione del nulla osta del Giudice Delegato del Tribunale Ordinario di Trento in ordine alla procedura di accettazione della transazione proposta dalla ditta debitrice Martinelli e Benoni S.r.l. a favore della Curatela per un importo di € 35.000,00.-.

Dato atto come il medesimo atto cita testualmente:

"- la stazione appaltante Comune di Malè si impegna formalmente a pagare quanto dovuto all'impresa appaltatrice Martinelli e Benoni S.r.l., tenuto conto dell'accordo raggiunto con la Curatela fallimentare relativamente al contratto di subappalto.

- la somma venga versata alla Curatela al contestuale pagamento di quanto dovuto dal Comune di Malè per l'appalto richiamato all'impresa Martinelli e Benoni S.r.l."

Vista la nota di data 10.10.2016 qui pervenuta in data 11.10.2016 prot. n. 9724 della ditta Martinelli e Benoni S.r.l. di richiesta di svincolo della somma di € 44.015,90.- con allegata la quietanza di avvenuto pagamento in data 10.10.2016 della somma di € 35.000,00.- alla Curatela fallimentare della ditta Sabbia e Ghiaia Calcestruzzi S.a.s. di Stanchina Domenico & C.

Dato atto come sussistono i presupposti giuridici per procedere al liquidazione della somma trattenuta di € 44.015,90.- relativamente al contratto di subappalto stipulato con la ditta Sabbia e Ghiaia Calcestruzzi S.a.s. di Stanchina Domenico & C. come segue:

- Saldo fattura n. 008 di data 18.02.2011 di € 8.803,18.-
- Saldo fattura n. 044 di data 23.05.2011 di € 35.212,72.-.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 16 dd. 09.03.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e triennale 2016-2018.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 15.03.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2016 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare alla ditta Martinelli e Benoni S.r.l., con sede in via Manzoni, n. 43 – 38060 Ronzo Chienis (Tn), P. IVA 00106670227, per lavorazioni eseguite nei 1° e 2° S.A.L. il saldo della fattura n. 008 dd. 18.02.2011, pervenuta presso gli uffici comunali in data 21.02.2011 ns. prot. n. 1774, di importo pari a € 8803,18.- e il saldo della fattura n. 044 dd. 23.05.2011, pervenuta presso gli uffici comunali in data 25.05.2011 ns. prot. n. 5320, di importo pari a € 35.212,72.-.
2. Di dare atto che la spesa di Euro 44.015,90.- trova corretta imputazione così come indicato nella tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
44.015,90	2090301	11	01	2	02	2009	255
cap. art.	descrizione						
29300/501	<i>Costruzione caserma per i vigili del fuoco</i>						
conto finanziario	descrizione						
U.2.02.01.09.002	<i>Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</i>						

3. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
4. Di stabilire che l'appaltatore (identificato con il CIG: 04313422AD) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
7. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 12.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: 04313422AD

Malé lì, 17/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
